



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Alle OO.SS. Area V

Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio

Pubblicazione materiali didattici 1° seminario

Con la presente nota si pubblicano i materiali didattici del seminario inaugurale del corso di formazione, riservato ai Dirigenti Scolastici, tenutosi il giorno 8 novembre 2019, alle ore 9:00, presso la Sala Rossa di Monte S. Angelo - Università "Federico II", dal titolo:

"SULL'ANTICORRUZIONE, SUI CONTRATTI PUBBLICI E LE RESPONSABILITÀ"

Si ricorda che il secondo seminario è previsto per il giorno **15 novembre 2019** come da programma di seguito illustrato:

GIORNO	ORARIO	RELATORE	AREA TEMATICA
▶ 15 novembre 2019	Ore 9:00 registrazione e welcome coffee Ore 9:30 – 13:30	<i>Federico Basilica</i> Avvocato dello Stato Avvocatura Generale dello Stato Roma <i>Giacomo Aiello</i> Avvocato dello Stato Avvocatura Generale dello Stato Roma	I contratti pubblici.

Il Direttore Generale

Luisa Franzese

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Casi pratici in materia di infortuni scolastici

Caso 1

Tizio, **studente di anni sei**, si infortuna a scuola durante l'ora di ricreazione, mentre gioca a rincorrere altri compagni tra i banchi **in assenza del docente di turno**.

In particolare, il minore, **in data 20 aprile 2013**, inciampa in aula sul pavimento bagnato per la presenza di succo di frutta all'arancia (il suo snack), che gli sfugge improvvisamente di mano.

Caio e Caietta, appreso l'accaduto, accompagnano il minore al pronto soccorso, dove apprendono che il medesimo si è fratturato il braccio sinistro.

In data 23 aprile 2018 i genitori citano in giudizio l'istituto scolastico, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il dirigente scolastico risponde asserendo che la Scuola è regolarmente assicurata con la società Alfa s.r.l., ma che comunque nulla compete a loro atteso che il minore si è **autoprocurato** la lesione e che sono **decorsi più di cinque anni dall'accaduto**.

Soluzione – infortunio auto-cagionato

1. La natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto scolastico

La natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto scolastico in caso di danno cagionato dal minore a se stesso è ormai pacificamente affermata in giurisprudenza, sulla scorta di numerosi argomenti. In particolare, la giurisprudenza consolidata ha affermato che in ambito scolastico il vincolo negoziale sorge in virtù del "**contatto sociale qualificato**" verificatosi tra il docente e l'alunno a seguito dell'accoglimento della domanda d'iscrizione da parte dell'Istituto scolastico e della conseguente ammissione dell'allievo alla scuola.

Alteris verbis, **l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo ad una scuola, determina l'instaurazione di un rapporto giuridico qualificato da quale derivano a carico dell'istituto l'obblighi di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni** (cfr., da ultimo, **Cassazione civile sez. III 08 febbraio 2012 n. 1769**, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costante e conforme).

Nel collocare della responsabilità dell'Istituto scolastico nell'alveo della responsabilità contrattuale, la giurisprudenza dominante ha altresì puntualizzato l'inadeguatezza dell'alternativo schema della responsabilità aquiliana al fine di sussumere il rapporto alunno-insegnate. Sebbene, infatti, tali soggetti siano estranei ad una specifica pattuizione contrattuale, essi non possono essere reciprocamente considerati alla stregua di un *quisque de polulo* perché non sono, tra loro, semplicemente tenuti al rispetto del generale principio del *neminem laedere*, ma ad obblighi di protezione derivanti alla prossimità (*proximity*) rispetto ad interessi presi in considerazione in un contratto (iscrizione perfezionata tra i genitori e l'Istituto scolastico) che rende inadeguato il paradigma extracontrattuale della "*responsabilità del passante*"

2. Sul termine prescrizione dell'azione risarcitoria

La qualificazione della responsabilità dell'Istituto scolastico come responsabilità contrattuale non è questione meramente definitoria, al contrario essa è foriera di conseguenze applicative di non poco momento.

In primo luogo, la corretta individuazione della natura giuridica della responsabilità in parola incide sul regime della prescrizione. Riqualficata la responsabilità come contrattuale, il termine prescrizione per far valere la responsabilità degli Istituti scolastici, anche nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, è **decennale e non quinquennale** come nei casi di responsabilità *ex art. 2043 c.c.*

3. Nullità della citazione

Art. 144 c.p.c. Notificazione alle Amministrazioni dello Stato

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.: Art. 11 Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

Caso 2

Caietta, di anni nove, frequenta la scuola elementare Giuseppe Mazzini del comune di Salerno.

Durante la ricreazione, nel mentre corre nel corridoio dell'istituto scolastico unitamente agli altri allievi per recarsi in bagno, **viene spinta dal compagno** Lucietto, cadendo così a terra e riportando delle lesioni, come accertato dal personale medico chiamato sul posto dal dirigente scolastico.

Tizio e Caia, genitori esercenti la potestà genitoriale su Caietta, decidono di rivolgersi ad un avvocato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per quanto accaduto alla figlioletta, facendogli presente comunque che i fatti in questione si sono verificati nel momento di sorveglianza effettuata da un'insegnante in classe, nonché da un'altra all'esterno insieme ad un bidello, presenti nel corridoio della struttura ospitante la scuola.

Soluzione – infortunio etero-cagionato

1. Natura della responsabilità: extracontrattuale

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346 per la quale, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che **ex art. 2048** c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola **dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.**

In forza dell'art. 2048 c.c., il padre e la madre, solidalmente, o il tutore rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitino con essi.

La regola si applica anche con riguardo ai precettori e a coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (**art. 2048, comma II, c.c.**).

La norma in questione si colloca nell'area che il codice civile ha dedicato alla materia della responsabilità civile extracontrattuale, pertanto, deve ritenersi che la ratio informatrice della disposizione sia da rinvenirsi nella necessità di attuare

il principio del *neminem laedere*, in virtù del quale «*qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo*» (art. 2043 c.c.).

Con riferimento alla responsabilità dei genitori, il presupposto fondamentale è rappresentato dalla **coabitazione** con il minore autore del fatto illecito.

Per quanto, invece, concerne la responsabilità dei precettori e dei maestri, il presupposto va ricercato nell'**affidamento** del minore alla loro vigilanza.

La prova liberatoria

Tutti i soggetti ritenuti responsabili ex art. 2048 c.c. possono liberarsi della responsabilità in parola provando **di non aver potuto impedire il fatto**.

Per ciò che concerne la **prova liberatoria** degli insegnanti, essa consiste nel dimostrare di aver apprestato **un'adeguata sorveglianza sull'alunno, in relazione alla condizione dei luoghi, dell'età e del grado di maturazione raggiunta e che non è stato possibile impedire l'evento dannoso a causa della sua repentinità ed imprevedibilità**.

Se l'insegnante è assente durante le fasi in cui l'allievo realizza il fatto illecito, egli deve dimostrare che la sua assenza è giustificata e che gli alunni svolgono un'attività non pericolosa secondo la loro età ed il loro grado di maturità.

Quanto alla natura giuridica, la dottrina maggioritaria opina nel senso che si sia in presenza di una presunzione *iuris tantum* di colpa, nelle forme della *culpa in vigilando* e *culpa in educando*. Secondo, invece, una dottrina minoritaria, l'art. 2048 c.c. sarebbe fonte di una presunzione di responsabilità o, detto in altri termini, di responsabilità oggettiva; attesa la difficoltà con cui dovrebbe articolarsi la prova liberatoria, taluni autori sostengono che di fatto i genitori, in quanto tali, sono responsabili dei fatti illeciti dei proprio figli, poiché depositari di una posizione di garanzia.

Caso 3

Tizio è un allievo della scuola media statale Alfa.

Nel corso di una lezione di educazione fisica, tenuta dal docente Caio, i ragazzi vengono divisi in due squadre, che si affrontano sul campo da calcetto.

La partita comincia e Caio, che ancora non aveva compilato il registro di classe, ne approfitta **per allontanarsi e provvedere all'adempimento**.

Qualche minuto dopo, Tizio, nel corso di una normale azione di gioco, viene colpito all'occhio destro dal pallone, calciato da breve distanza dal compagno Sempronio; nell'occasione Tizio riporta gravi lesioni, con un danno visivo quantificato nel 30% di invalidità permanente.

Dopo due mesi, i genitori del minore inviano una comunicazione alla scuola media Alfa ed al Ministero dell'Istruzione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal loro figlio; rilevano, in particolare, come il fatto, avvenuto nello svolgimento **di un'attività già di per sé pericolosa** come il calcio, si fosse oltretutto verificato in assenza dell'insegnante Caio, che aveva organizzato la partita.

Il danno subito dall'allievo durante un'attività sportiva scolastica.

1. Non si applica l'art. 2050

Non si applica l'art. 2050 c.c. a mente del quale *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”* → Cassazione Civile, sez. III, 27.11.2012, n. 20982. Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, **tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico** finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c.

Tradizionalmente, le attività sportive sono escluse dall'ambito applicativo della norma in esame, fatta eccezione per quelle che comportano particolari rischi per gli utenti o per i terzi, come la caccia o le gare di sci.

2. Si tratta di infortunio etero-cagionato → si applica 2048 c.c.

Cassazione Civile, sez. III, 08.04.2016, n. 6844. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe:

- **Sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa,**
- mentre è a carico della **scuola** la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il **normale sviluppo dell'azione di una**

partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco.

Applicando l'art. 2048 può essere ravvisata una responsabilità del docente?

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054].

a. Non sussiste il fatto illecito di Sempronio

Pronunciandosi relativamente ad un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, «in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, **incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente**, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco» (Cass. civ., sez. III, 08.04.2016, n. 6844).

b. Vista l'assenza del docente dal luogo nel quale è avvenuto il fatto→ La difesa della scuola può spendere un argomento basato su un giudizio controfattuale

È pacifico che l'evento dannoso fosse avvenuto in assenza dell'insegnante, impegnato in altro luogo a compilare il registro di classe. Risulta altresì, però, che l'incidente si fosse verificato durante una normale azione di gioco, ed in particolare quando Sempronio aveva calciato il pallone da breve distanza, colpendo l'occhio destro di Tizio.

Con riferimento al profilo della prova liberatoria, pare potersi affermare che l'insegnante, se anche fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare alcunché per evitare l'evento dannoso, che si era verificato durante l'azione di gioco a seguito di un calcio al pallone tirato da distanza ravvicinata. In altri

termini, non si ritiene che l'assenza (o l'ipotetica presenza) di Tizio possa aver avuto alcuna incidenza causale rispetto all'azione materiale del danno, in quanto l'insegnante non avrebbe certo potuto frapporsi tra Sempronio e Caio per evitare l'impatto.



Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI

Si rimette atto di citazione relativo all'infornuto in oggetto.

Si richiede dettagliato rapporto informativo circa l'infornuto, con allegata la seguente documentazione:

- 1) Relazione circa l'infornuto a firma del Preside o del Direttore Didattico.
- 2) Eventuali dichiarazioni rilasciate dagli insegnanti, dal personale di servizio e da eventuali persone estranee presenti al momento dell'infornuto e, in ogni caso, loro **generalità** (in particolare residenza e se sono ancora dipendenti dell'Amministrazione)
- 3) Dichiarazione (eventuale) dei soggetti che hanno provveduto ad accompagnare l'infornuto al Pronto Soccorso.
- 4) Copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi e copia della polizza infornuti, che risultino **operative alla data in cui si è verificato l'infornuto**.
- 5) Copia della denuncia di sinistro, indirizzata alla Soc. Assicuratrice nonché alle Autorità competenti (Inail ecc.)
- 6) Nel caso in cui, nella citazione, si asserisca che l'infornuto è causalmente riconducibile a vizi di manutenzione dell'edificio ove opera l'Istituto Scolastico e tale edificio sia di proprietà del Comune, **un originale o copia conforme di un documento attestante la proprietà comunale o provinciale**.
- 7) Nel caso in cui, nella citazione, si asserisca che l'infornuto è stato cagionato da **terzi** (alunni o estranei alla scuola), **tutti i dati identificativi** (nominativo, data di nascita, residenza e/o domicilio) di costoro e, nel caso siano minorenni, dei loro genitori.
- 8) Copia della denuncia di sinistro, indirizzata alla Soc. Assicuratrice nonché alle Autorità competenti.

La predetta documentazione dovrà essere inviata in **duplice copia**, con visto di conformità all'originale, con la massima sollecitudine, per consentire l'esibizione in giudizio.

Si invita inoltre a comunicare l'indirizzo e-mail dell'Istituto Scolastico onde consentire una più celere trasmissione delle successive istruzioni.

Si resta in attesa di riscontro, rappresentando che in caso di giudizio innanzi al Tribunale, ai sensi del codice di procedura civile, la chiamata in giudizio della Società

Assicuratrice, nonché un'eventuale domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d'ufficio (tra cui quella di prescrizione) per essere tempestive e rituali, devono essere formulate nella comparsa di costituzione, da depositarsi **20 giorni prima dell'udienza di comparizione**.

Ciò premesso, vorrà codesta Amministrazione:

- trasmettere, quanto prima, **a mezzo raccomandata a/r**, l'atto di citazione alla Compagnia di Assicurazione (**sede legale**) con cui ha stipulato la polizza per la **responsabilità civile** unitamente ad una nota di accompagnamento con cui si diffida la Compagnia medesima a manlevare l'Amministrazione scolastica, ai sensi della polizza stipulata, in caso di soccombenza del giudizio, specificando che tale diffida vale quale atto interruttivo e sospensivo della prescrizione ex art. 2952 c.c.;
- in caso di conclusione del giudizio con sentenza negativa per l'Amministrazione, senza che vi sia stato l'intervento volontario o la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata la polizza per la responsabilità civile, trasmettere immediatamente a quest'ultima, presso la sede legale, **a mezzo raccomandata a/r**, diffida a manlevare l'Amministrazione scolastica ai sensi della polizza stipulata. Tale atto dovrà essere reiterato **ogni due anni**. Ciò in quanto, essendo il credito dell'attore divenuto liquido ed esigibile, verrebbe meno la sospensione della prescrizione e riprenderebbe a decorrere il suindicato termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., che occorrerà interrompere periodicamente.

Si precisa che, diversamente, sarebbe preclusa la possibilità di rivalersi economicamente sulla Compagnia di Assicurazione, con la conseguenza che, in caso di esito negativo del giudizio, la condanna **graverebbe direttamente sull'Amministrazione convenuta in giudizio**.

PENALE

Caso 1

Silvietta, mentre si trova nella scuola materna "A. De Gasperi" della capitale, cade contro la spalliera scheggiata di una seggiolina, riportando escoriazioni nelle parti intime.

Secondo le dichiarazioni della mamma, la maestra Anna ha omesso di avvertirla e di condurre immediatamente la piccola al pronto soccorso- essendosi limitata a tamponare la perdita con pezzetti di carta igienica-, lasciando la bambina seduta in disparte, dolorante e in stato di shock.

Dopo la conclusione delle indagini e la citazione diretta a giudizio, Anna viene condannata dal Tribunale in composizione monocratica di Roma per il reato previsto e punito dall'art. 591 c.p.

Decide così di rivolgersi ad un avvocato, per tutelare le sue ragioni.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Anna, rediga l'atto più opportuno.

SOLUZIONE

La maestra che non avverte la mamma dell'infortunio occorso alla bimba non risponde di abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p.

Cassazione Penale, Sez. V, 21 giugno 2011, n. 24849 per la quale il delitto di cui all'art. 591 c.p., costituente reato di pericolo, richiede per la sua configurabilità, l'elemento oggettivo della messa in pericolo dell'incolumità del minore o dell'incapace; ora è bensì vero che il pericolo per l'integrità fisica della persona può anche essere virtuale, ma certamente non può identificarsi nel mero senso di turbamento e di disagio avvertito dal minore per un evento che, per quanto fonte di dolore fisico e di inquietudine, non sia tuttavia suscettibile di aggravarsi oltre i limiti circoscritti degli effetti di un'escoriazione.

CASO 2

Caio Sindaco de Comune di Alfa è stato condannato dal Tribunale di Alfa per il reato di cui al [D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 46, comma 2](#), e art. [55, comma 5, lett. c](#)) (prevenzione incendi) per non avere, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del comune, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare dello stesso comune atteso che l'impianto idrico non era funzionante e che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica.

Caio vuole proporre appello perché ritiene che la responsabilità sia da attribuirsi a Mevio dirigente scolastico della scuola elementare perché a norma dell'art. 43 del D.Lgs n. 81 del 2008 sarebbe spettato al dirigente scolastico *“garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro”* a nulla rilevando che Mevio avesse invitato il comune con apposita lettera nel quale rappresentava che l'impianto idrico non era funzionante.

Di chi è la responsabilità? Del Sindaco, del ds, di entrambi?

Cassazione penale, sez. III, 14/04/2016, (ud. 14/04/2016, dep.15/07/2016), n. 30143 → responsabile solo il sindaco

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 3 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso D.Lgs., la **sicurezza** dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente D.Lgs., relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sicche', correttamente, tenuto conto anche del contenuto del D.M. del 26 agosto 1992, la sentenza impugnata ha **spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di (OMISSIS)**.

CASO 3

Con sentenza del 30 ottobre 2013 il Tribunale Alfa aveva dichiarato la prof.ssa Sempronia., dirigente scolastico dell'Istituto scolastico statale "(OMISSIS)", colpevole dei reati alla stessa ascritti D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 63, 64 e 68, per avere omesso di provvedere, in qualità di datore di lavoro, affinché i luoghi di lavoro fossero sicuri e venissero sottoposti a regolare manutenzione tecnica, in particolare omettendo di provvedere affinché il cancello a due ante dell'istituto, cancello in evidente stato di degrado, potesse essere utilizzato in piena sicurezza, ed del reato di cui all'art. 590 c.p., cioè lesioni colpose lievi in danno dello studente Tizietto, di otto anni, e di Mevio, genitore di un altro studente della scuola per le lesioni procurate in conseguenza della improvvisa caduta dell'anta sinistra del cancello di cui si è detto.

Il Tribunale aveva, invece, assolto l'ing. Caio dai reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 33, per avere cioè, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto comprensivo statale "(OMISSIS)", di cui era dirigente scolastico la prof.ssa Sempronia., che lo aveva incaricato come consulente, nella redazione del documento di valutazione dei rischi, omesso di individuare il rischio connesso allo stato di ammaloramento del cancello a due ante di pertinenza del plesso scolastico e di prevedere, tra gli interventi da effettuare, la manutenzione del predetto cancello e, in particolare, la sostituzione dei cardini, visibilmente corrosi. Più in particolare dalle indagini era emerso che la verifica sulla stabilità del cancello in questione era stata superficialmente svolta dall'ing. Caio. soltanto mediante l'impiego, in un'occasione, di un cacciavite, a mò di "sonda", su di un ferro del cancello, con una tecnica, cioè, all'evidenza, troppo grossolanamente approssimativa per potere avere una qualche validità tecnica ed una qualche affidabilità dal punto di vista predittivo. La sentenza di primo grado era giunta all'esito assolutorio sulla base del rilievo per cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge all'interno della struttura un ruolo non gestionale ma di mera consulenza. Si negava ogni possibile responsabilità penale in capo all'RSPP, in quanto tali figure sarebbero semplici ausiliari del Datore di lavoro e le cui osservazioni verrebbero fatte proprie dal vertice che li ha designati e coinvolti

È corretta la sentenza? Di chi è la responsabilità?

Cassazione penale, sez. IV, 15/01/2016, (ud. 15/01/2016, dep.13/05/2016), n. 20051

Responsabilità di entrambi

- è agevole osservare che, data l'importanza del ruolo assegnato dalla **dirigente** scolastica all'ing. , appunto quale **responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una scuola elementare**, l'incaricato non poteva certo, burocraticamente, assolvere all'incombenza limitandosi a spingere con un cacciavite su di un ferro di un vecchio cancello e a compilare un modellino ministeriale definendo, imprecisamente, uno dei due cancelli come recinzione esterna genericamente malmessa (v. foglio n. 344 del fascicolo), senza preoccuparsi più seriamente della sicurezza dei bambini, oltre che dei numerosi genitori e lavoratori della scuola che ogni giorno varcavano quella soglia (pp. 9 ed 11 della sentenza di appello), il rispetto per l'incolumità dei quali avrebbe dovuto indurre l'imputato, quantomeno, ad adattare gli spazi di un formulario ministeriale per inserirvi parole di chiarezza a proposito del rischio che derivava da un cardine di un cancello in cattive condizioni.
- La sent. di primo grado trascura di considerare **adeguatamente l'importanza del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto il datore di lavoro, normalmente a digiuno (come peraltro nel caso di specie) di conoscenze tecniche, è proprio concretamente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che ottempera all'obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l'esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno del luogo di lavoro** (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261109). Con la conseguenza che "in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i **rischi** connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri" (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261107).
- Ebbene, in capo all'ing si delinea in modo chiaro la posizione di garanzia ed il ruolo, tutt'altro che defilato e secondario, e, anzi, di centrale importanza, sul quale, proprio in quanto dotato di specifiche competenza tecniche che non rientravano nel profilo professionale della preside, l'istituzione scolastica aveva il diritto di fare pieno

affidamento (nel caso di specie risultato malriposto) nella individuazione di possibili fonti di pericolo per la popolazione scolastica.

CASO 4

In data 22 novembre 2008 nell'aula della 4 G del liceo di Alfa si verificava il cedimento pressoché totale della controsoffittatura in laterizio realizzata tra il 1962 ed il 1964 e consistita da tavelloni alti sei centimetri e lunghi un metro. Il cedimento si era verificato durante l'intervallo delle lezioni in concomitanza con lo sbattimento della porta di ingresso dell'aula dovuto ad una forte corrente d'aria. A seguito del crollo lo studente Caio decedeva ed altri studenti riportavano lesioni. Il dirigente scolastico si difendeva da un lato affermando di aver in più occasioni sollecitato l'Ente proprietario a porre in essere la manutenzione del soffitto e dall'altro sottolineando che la responsabilità doveva essere ricercata in capo ai tre RSPP, sui quali gravava una posizione di garanzia finalizzata alla segnalazione dei rischi all'interno del luogo di lavoro i quali avrebbero omesso di valutare i possibili pericoli all'interno dell'edificio scolastico, impedendo così al "Datore di Lavoro" (il preside nel caso de quo) e ai Dirigenti della Provincia di attivarsi e rimuovere i rischi.

Cassazione Penale, Sez. V, (ud. 3 febbraio 2015), n. 12228
Presidente Zecca, Relatore Ciampi

RICONOSCIUTA LA RESPONSABILITA' DEL DA

- Nello specifico, la Cassazione non nega che i poteri di spesa e di intervento spettino esclusivamente alla Provincia ma, al contempo, precisa che l'istituzione scolastica deve essere intesa quale "**Datore di Lavoro**", nonostante essa non sia dotata di poteri decisionali e di spesa.
- Nello specifico, pertanto, "non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio. Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione **di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità**, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con **l'interruzione dell'attività**. Ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza. Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone".

AFFERMATA LA RESPONSABILITA' PENALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ALL'INTERNO DEL LICEO.

- la Cassazione si pone in linea di conformità con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che ha escluso in capo all'RSPP un'autonoma posizione di garanzia, ammettendo, tuttavia, che questi possa, almeno in via astratta, concorrere, in concorso con il "Datore di Lavoro", ogni qualvolta che una mancata segnalazione dei fattori di rischio abbia causato un evento dannoso ai terzi.
- la Suprema Corte valorizza il ruolo prevalentemente valutativo/consultivo in capo all'RSPP: "in particolare, al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità della figura del RSPP, va osservato che Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094) svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze [...] Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza". Sennonché, a detta della Corte, il carattere consultivo delle funzioni in capo **all'RSPP non risulta decisiva per l'esclusione della responsabilità penale in capo a tale figura**.
- Infatti, secondo tale impostazione, il ruolo dell'RSPP non deve essere valutato in senso c.d. "atomistico", in sé e per sé considerato, ma deve essere letto nell'ambito di una complessa procedura volta all'identificazione e alla prevenzione dei fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro, in cui un esercizio negligente di tali compiti può, almeno in astratto, integrare un'ipotesi di responsabilità penale in concorso con il "Datore di Lavoro": "quel che **importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste**. D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Gli imputati, nella veste di RSPP, erano astretti, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli".
- Rinviando ad altre sedi ogni approfondimento a riguardo, sembra opportuno ricordare che i compiti del Servizio di Prevenzione e di Protezione vengono analiticamente descritti dall'art. 33 del D.Lgs 81/2008[1] e consistono esclusivamente in compiti di valutazione, elaborazione, proposta, studio e partecipazione alle consultazioni, limitandosi così a un compito di carattere consultivo e senza che venga affidato ai componenti del Servizio alcun compito operativo o attuativo.

CASO 5

Con ricorso al Tribunale di Alfa Tizio esponeva di operare in qualità di insegnante di **laboratorio** tecnico presso l'istituto scolastico X e che in data 20.09.2016, mentre si trovava nel piazzale antistante la **scuola**, nel cortile interno recintato, ove era in corso una partita di pallavolo durante l'ora di educazione fisica tra allievi di scuole diverse, in adempimento del dovere di sorveglianza, era stato aggredito da un ex studente dell'istituto, Sempronio., riportando un trauma cranio facciale, frattura scomposta delle ossa nasali, frattura dentale e sindrome ansioso depressiva, che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno. L'INAIL gli aveva rigettato la domanda diretta a conseguire la indennità e la rendita di legge sul presupposto che l'infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa.

Cassazione civile, sez. lav., 23/07/2012, ud. 06/06/2012, n. 12779

*Rientra nella nozione di occasione di lavoro l'infortunio occorso a un insegnante di **laboratorio** tecnico che, trovandosi nel piazzale antistante la **scuola** nel cortile interno recintato in adempimento del dovere di sorveglianza, sia stato aggredito da un ex studente, poiché è configurabile un rischio non generico, ma correlato alla prestazione lavorativa. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l'espressione "occasione" di lavoro, anziché "causa" di lavoro. Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell'evento lesivo.*

Recentemente la **Corte di Cassazione** ha emesso varie sentenze in materia di [sicurezza nelle scuole](#):

- la [sentenza n.12223/2016](#), relativa al crollo del controsoffitto pesante di un'aula del Liceo "Darwin" di Rivoli (TO);
- la [sentenza n. 2536/2016](#), relativa al crollo del Convitto dell'Aquila per il Convitto, a seguito del terremoto del 2009;
- la [sentenza n. 20051/2016](#), relativa all'improvvisa caduta di un'anta di un cancello di una scuola statale a Casteldaccia (PA);
- la [sentenza n. 30143/2016](#), relativa all'accertamento dei VVF in una scuola nel Comune di Succivo (CE) per mancata verifica degli estintori e impianto idrico non funzionante;

Caso 1- insegnante

Tizio è titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale in un Istituto tecnico commerciale. A Tizio risultano riconducibili un numero elevatissimo di assenze dal servizio e la loro collocazione strategica, soprattutto, in determinati periodi dell'anno scolastico (in particolare, in occasione di c.d. ponti, feste comandate ovvero impegni istituzionali di particolare onerosità) con conseguenti le gravi difficoltà e carenze di apprendimento lamentate dagli studenti confermate dalle valutazioni insufficienti riportate da intere classi, a cagione dell'inadeguato impegno del docente, anche sul piano didattico. Segnatamente negli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004, il Tizio avrebbe accumulato un totale di assenze corrispondente, rispettivamente, al 71,5% e al 59,8% dell'orario di servizio nelle classi a lui assegnate.

A sua difesa Tizio contesta gli addebiti relativi alle assenze accumulate, osservando come esse siano regolarmente giustificate da malattia (artrosi cervicale) ed asseverate da certificazione medica facente prova fino a querela di falso. In particolare, Tizio deduceva sul punto che nell'ambito di una carriera trentennale si sarebbe estrapolato un limitato periodo, per assumerlo a paradigma dell'intera attività di insegnante. In particolare, sarebbero state enfatizzate le risultanze degli anni scolastici 2002-2003 e 2004-2005, nel corso dei quali manifestazioni particolarmente acute di artrosi cervicale avrebbero reso necessarie, fra l'altro, varie sedute riabilitative alle quali Tizio tuttavia non dimostra di essersi effettivamente sottoposto.

In effetti a seguito degli accertamenti in giudizio Tizio risultava affetto da artrosi cervicale. Quali responsabilità, se sussistenti, sono riconducibili in capo a Tizio?

Risposta: sussiste la responsabilità del docente continuamente assente per malattia che trascurava di curarsi

- Danno da disservizio
- concretizza danno erariale il comportamento di un docente che - ad onta di quel principio di continuità didattica avente un ruolo centrale nel relativo statuto professionale - reitera comportamenti ai quali risulta associata un'alta frequenza di recidive della sua infermità, causa di un **numero abnorme di assenze dal servizio, senza neppure aver cura di sottoporsi, fra l'uno e l'altro episodio, ad idonei trattamenti terapeutici.**
- Una simile condotta risulta, ad avviso del Collegio, improntata a colpa grave, e produttiva quindi di danno erariale, per la minor qualità della prestazione formativa resa al servizio dell'amministrazione scolastica, in considerazione della forte contraddizione con il principio di **continuità didattica.**
- Al convenuto va imputato di **non aver fatto nulla per evitare o ridurre il rischio** dell'(alta frequenza di) interruzione della prestazione del servizio (con conseguente sua prestazione ad intermittenza) dovuta ad assenza per malattia
- Non vi è infatti prova che il convenuto si sia **sottoposto ad adeguati trattamenti terapeutici,**
- frustrazione del principio di continuità didattica si traduca in un fallimento dell'istituzione scolastica sul piano educativo e formativo, e quindi in un cattivo utilizzo delle ingenti risorse pubbliche, attinte dalla fiscalità generale, che in essa sono investite.

C. CONTI LOMBARDIA, SEZ. GIURISD., 21 MARZO 2008, N. 209

Caso 2 – dsga

Tizia è stata per molti anni direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto di Istruzione Alfa. Durante gli anni in questione Tizia poneva in essere **numerosi comportamenti illegittimi** tra cui: gravissima incuria nella tenuta dei registri contabili, errata messa in essere di procedimenti amministrativi, maneggio di denaro senza documentazione atta a comprovarne l'uso. In particolare, Tizia soleva **distrarre a proprio vantaggio** le somme destinate al **pagamento dei viaggi di istruzione**. Ella riceveva parte del denaro destinato al pagamento dei viaggi di istruzione direttamente in contanti dagli alunni, dopodiché provvedeva al versamento in banca delle somme ricevute e, successivamente, al pagamento degli importi dovuti alle agenzie di viaggio che avevano organizzato i viaggi. Tuttavia le somme che Tizia incassava dagli studenti non corrispondono a quelle versate sul conto corrente bancario dell'Istituto, essendo le somme pagate dagli alunni di **gran lunga superiori** a quelle versate.

Quali profili di responsabilità del dsga si prefigurano? Cosa deve fare il ds?

Responsabilità disciplinare

Il dirigente scolastico:

Dopo aver svolto un'approfondita ispezione ed esame della documentazione reperibile, oltre l'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti più idonei nell'istituzione scolastica a ricostruire i comportamenti di Tizia il ds aveva ricostruito, ovviamente in via approssimativa, l'entità del danno causato al bilancio dell'Istituto. Trasmette risultanze all'USR.

L'Ufficio scolastico regionale

- attiva un procedimento disciplinare
- effettuata una segnalazione alla Procura della Repubblica
- effettua segnalazione Procura Corte dei Conti

Responsabilità penale

Dsga condannato per i reati di cui agli art. 479 (falsità ideologica in atti pubblici), 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti) e 314 (peculato) del codice penale.

Responsabilità erariale: riconosciuta la responsabilità amministrativo contabile anche sotto il profilo del danno all'immagine della scuola. Corte conti Toscana 19 maggio 2010 n. 393

Caso 3 d.s.

Caio è il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Alfa. Egli succede a Tizio che ha rivestito il ruolo di dirigente scolastico negli anni antecedenti. Una volta immesso nelle funzioni Caio provvede alle operazioni di inventario e ricognizione del numero di volumi della biblioteca dell'Istituto. Egli si avvede così della mancanza di numerosi tomi dalla biblioteca dell'Istituto scolastico.

Cosa deve fare Caio? Quali responsabilità si profilano per Tizio il quale dal canto suo afferma di non essere responsabile per la mancata restituzione, da parte dei fruitori della biblioteca, dei volumi?

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AMMANCO DI LIBRI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

- Il predetto danno, causalmente riconducibile alla omessa o superficiale custodia e vigilanza sui beni custoditi o da custodire, è inoltre correlato ad un atteggiamento gravemente colposo tenuto da Tizio
- A ciò si aggiunga che il patrimonio librario di una Istituzione scolastica riveste un rilievo non solo economico e finanziario, ma, anche e soprattutto, culturale e professionale, come tale decisivo per il successo delle iniziative educative e formative che lì si svolgono; e ad esso, pertanto, va riservata una cura scrupolosa ed attenta che, nel caso in esame, non risulta essere stata affatto osservata.
- La responsabilità del convenuto discende direttamente dalla **qualifica di consegnatario dei beni, dal medesimo posseduta fino al passaggio delle consegne.**
- In virtù di tale qualifica, egli era tenuto all'obbligazione di restituzione delle cose detenute ai sensi dell'art. 194 del R.D. n. 827/1924: siffatta responsabilità può essere fugata solo con la dimostrazione della non imputabilità dell'ammacco rilevato (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 29.5.2003, n. 8580; Corte dei conti Sez. Puglia 15.2.1995, n. 15; Corte dei conti SS.RR. 5.4.1991, n. 708).

C. CONTI BASILICATA, SEZ. GIURISDIZ., 17 FEBBRAIO 2010, N. 50

Formazione dirigenti scolastici - USR Campania

Relatore
Valeria Romano
(Procuratore dello Stato)



7 novembre 2019

- ▶ **1: RESPONSABILITA' CIVILE.** In particolare, gli infortuni scolastici
 - ▶ **2: RESPONSABILITA' PENALE.** Profili penali conseguenti agli infortuni scolastici
 - ▶ **3: RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.** Elementi strutturali e casistica applicativa
-

RESPONSABILITA' CIVILE - INFORTUNI SCOLASTICI


- ▶ **Tipologie di infortuni e relativa disciplina applicabile**
- ▶ **Casi pratici**
- ▶ **Il rapporto tra la Scuola e l'Avvocatura dello Stato: in particolare il contenuto del rapporto informativo**



Gli infortuni scolastici



Quando?



La natura giuridica del danno autocagionato

- Infortuni che gli alunni si procurano autonomamente;
- Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui [all'art. 2043 c.c.](#), bensì **nell'ambito della responsabilità contrattuale**, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile [dall'art. 1218 c.c.](#)
- Quanto all'istituto scolastico, **l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso**

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 27 GIUGNO 2002, N. 9346



Infortuni autocagionati – riparto dell'onere della prova

- ✓ Hanno **natura contrattuale** ex art. 1218 c.c., *sub specie* di responsabilità contrattuale da contatto sociale;
- ✓ La prescrizione è decennale
- ✓ È applicabile "il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da **causa non imputabile** né alla scuola né all'insegnante.
- ✓ La scuola deve dimostrare in concreto che le lesioni sono state conseguenza di **una sequenza causale ad essa non imputabile**
- ✓ **Dimostrazione del caso fortuito:** *un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza*".



Casistica frequente in materia di infortunio auto-cagionato

- IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO INCIAMPA SULLA FASCIA ANTISCIVOLO
- IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE DA UNA SEDIA
- IL CASO DELL'ALUNNO CHE INCIAMPA SU UN BANCO
- LA CADUTA SU PAVIMENTO SCIVOLOSO: IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO
- LA CADUTA PER DIFETTO DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO



1. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CORRENDO INCIAMPA NELLA FASCIA ANTISCIVOLO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

- La caduta della minore è avvenuta esclusivamente in **ragione del comportamento del tutto imprevedibile e non prevenibile di quest'ultima** che, all'entrata dell'istituto si recava nell'aula presumibilmente correndo ed inciampava alla fascia antiscivolo. Rispetto a tale dinamica alcuna omessa vigilanza può essere imputata agli insegnanti. Infatti, premesso che quest'ultima non può che essere adeguata alla età degli allievi ed al comportamento naturalmente esigibile da questi ultimi, **non poteva pretendersi che gli stessi venissero accompagnati in aula, ad uno ad uno, e per mano**. Solo, infatti, in questo caso si sarebbe evitato il sinistro.
- Si deve ricordare che il fatto è avvenuto **nel corridoio di una scuola**, ambito nel quale i bambini si spostano tutti i giorni e dove non è infrequente che gli alunni corrano.
- Oltretutto va subito precisato che, alla luce delle foto prodotte da parte attrice, la fascia in questione fosse destinata al passaggio pedonale e avesse funzione di antiscivolo e che pertanto consente **di escludere che il manufatto in parola costituisca una cosa intrinsecamente pericolosa per le sue caratteristiche**.
- Al riguardo si ritiene che trattandosi di caduta del tutto accidentale e stante pure la repentinità del verificarsi della caduta, evento né prevedibile né prevenibile in base alla ordinaria diligenza e che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi contesto durante il tempo di affidamento degli alunni a scuola

- **TRIB. BARI, SEZ. III, 8 GIUGNO 2012**

2. IL CASO DELL'ALUNNO CHE CADE DA UNA SEDIA: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

Non è ascrivibile nella specie all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando" in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità

CASS. CIV., SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2005, N.24456





3. IL CASO DELL'ALUNNO CHE INCIAMPA SU UN BANCO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

- Poiché all'epoca del fatto la minore risultava avere **sette anni**...può agevolmente presumersi che fosse in grado di muoversi e spostarsi autonomamente all'interno dell'aula scolastica.
- Il fatto, poi, che questa fosse di ridotte dimensioni o che il banco fosse erroneamente posizionato non implica alcuna responsabilità degli enti convenuti (neppure per responsabilità da cose in custodia), dal momento che non è dato ravvisare né una situazione di insidia proveniente – per dinamismo interno o per altri fattori esterni di perturbazione- dalla cosa, né l'inadempimento a norme prudenziali con riferimento al tipo di evento verificatosi.
- **Può cioè tranquillamente sostenersi che una bambina di sette anni debba essere normalmente in grado di muoversi senza inciampare nei banchi della propria aula**, e che se al contrario un evento del genere si verifica ciò non dipende da responsabilità di alcuno, ma solo da fatalità (e cioè da caso fortuito) come può accadere a qualsiasi persona, di qualsiasi età, in qualsiasi contesto.
- Neppure rileva l'eventuale accertamento sull'assenza di protezione sugli spigoli dei banchi: a parte il fatto che appare ben difficilmente credibile che dei banchi possano essere "affilati", la ricostruzione del fatto sopra riportata **esclude che i banchi possano integrare un pericolo per dei bambini di età tale da potersi autonomamente muovere all'interno degli ambienti scolastici**.

TRIB NAPOLI, 10 LUGLIO 2009 N. 8761 – TRIB. NAPOLI N. 10768/10

La caduta su pavimento scivoloso

- 1. ipotesi di pavimento bagnato per l'imminente pulizia dello stesso: in tale evenienza è d'uopo **dimostrare in giudizio la previa segnalazione del pericolo** al fine di potersi riconoscere un'ipotesi di caso fortuito.
- 2. In secondo luogo, l'indagine deve soffermarsi sul **luogo** in cui i siffatti liquidi erano presenti, diversa essendo l'ipotesi in cui sia bagnato il pavimento
 - **delle scale o dei corridoi**, e dunque di locali accessibili al personale scolastico
 - da quello in cui risulti **bagnato il pavimento dei bagni**, in cui gli allievi, anche se minori (e con l'eccezione di quelli non autosufficienti), non possono essere accompagnati per evidenti ragioni di riservatezza.
- 3. l'obbligo di vigilanza gravante sul personale scolastico si modula diversamente in ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, di guisa che si impone un **approccio casistico**, atto a valorizzare il contesto fattuale in cui l'infortunio ha avuto luogo.



4. IL CASO DELL'ALLIEVO CHE SCIVOLA IN BAGNO: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

La negligenza addebitata all'insegnante - per non avere accompagnato l'allieva in bagno o per non avere incaricato di ciò altro dipendente della scuola - non sussisteva **attesa l'età di quasi sei anni della bambina e l'ubicazione del bagno, circostanze che non imponevano l'accompagnamento**; inoltre, la caduta, con le conseguenti lesioni, era stata provocata da un evento assolutamente imprevedibile quale la perdita di equilibrio; l'accompagnamento non poteva neppure ritenersi imposto dall'obbligo di sorveglianza cui erano tenuti gli operatori scolastici secondo la direttiva impartita dal Consiglio comunale, e ciò attese la concrete modalità di svolgimento del fatto lesivo.

CASS. CIV., 22 GIUGNO 2005, N. 13406

Infortunio per difetto di manutenzione dell'edificio scolastico

1

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici pubblici rientra nella competenza dell'ente proprietario, e segnatamente del Comune, per gli edifici che ospitano le scuole dell'infanzia, quelle primarie di primo e secondo grado e della Provincia, per i locali su cui insistono gli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado.
Art. 3, lettera A) e B) della legge n.23/96

2

Alla stregua della citata norma, poi, la manutenzione ordinaria può essere delegata all'Amministrazione scolastica, su preventiva richiesta e solo in ipotesi di contestuale messa a disposizione dei fondi, dovendo considerarsi la prefata delega inefficace ove essi difettino

3

La conseguenza dell'inefficacia della delega si appunta nella esclusiva responsabilità dell'ente delegante in ipotesi di pregiudizi derivanti da difetto di manutenzione ordinaria dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e nella conseguente non invocabilità di una concorrente responsabilità dell'amministrazione scolastica

Infortuni etero-cagionati

- La responsabilità è di tipo extracontrattuale
- La responsabilità extracontrattuale è disciplinata, di regola, all' **art. 2043**. *Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*
- Per gli infortuni scolastici viene in rilievo una norma speciale
- L'art. 2048, co. 2, c.c. disciplina la responsabilità dei precettori per fatto illecito *“dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.
- Tale norma introduce, sotto diversi profili, un regime derogatorio rispetto a quello posto dall'art. 2043 c.c., che costituisce il paradigma della responsabilità aquiliana.




ART 2048 C.C. V/S ART 2043 C.C. QUATTRO PROFILI DEROGATORI

1. **In primis**, l'operatività della norma è circoscritta, quanto al danneggiante, *“ai precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte”*, diversamente dal disposto di cui all'art. 2043 c.c., il quale si riferisce, in modo generale, a *“chi ha commesso il fatto”*, senza pretendere che il danneggiante rivesta una qualifica soggettiva. La nozione di precettore è intesa, da dottrina e giurisprudenza, in senso ampio: si ritiene, infatti, che siano precettori gli insegnanti pubblici o privati di qualsiasi ordine e rango, a prescindere dal titolo in forza del quale l'insegnamento è svolto e dalla durata dell'incarico ; per maestro, invece, deve intendersi il soggetto presso il quale viene svolta una attività di apprendistato, abbia essa ad oggetto un mestiere, una professione, o un'arte in senso stretto.
2. **In secondo luogo**, la norma tipizza una responsabilità per fatto altrui, atteso che colui che commette il fatto (alunno) è diverso da colui che è obbligato a risarcire il danno che ne sia derivato (precettore).
3. **In terzo luogo**, la disposizione in rassegna pone una presunzione che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, attiene alla colpa
4. L'art 2048 norma sanziona il personale docente solo allorché il fatto illecito venga commesso dagli allievi durante il tempo in cui sono loro affidati, non rilevando ex art. 2048 c.c. le condotte illecite poste in essere al di fuori di tale **arco temporale**.

Infortuni eterocagionati


IL RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA – art.2048 c.c.



l'onere probatorio del **danneggiato** si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato all'educatore
Tanto basta a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza

Spetta al "precettore" fornire la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la **sorveglianza** sui minori affidati con una diligenza **idonea** ad impedire il fatto, e cioè a quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.

L'obbligo di sorveglianza è parametrato in base all'età ed in relazione al normale grado di maturazione degli alunni



Infortuni etero-cagionati La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

All'interno dell'art. 2048 c.c. sono previste due diverse fattispecie speciali di responsabilità per fatto altrui
Art. 2048 c.c. co 1; *Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.*



Infortuni etero-cagionati La responsabilità dei genitori per “culpa in educando”

Quali contenuti assume l'obbligo educativo nei confronti dei figli minori il cui assolvimento esclude la responsabilità dei genitori ex art. 2048?

- Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si **manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.** CASS. CIV., 6 DICEMBRE 2011, N. 26200
-
- i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, **devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c**
- Dai vari insegnamenti forniti dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui "impedire il fatto illecito" significa non solo **dimostrare di avere educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti dalla legge**, ma anche avere esercitato una **sorveglianza concreta consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del minore.**



Infortunati etero-cagionati

La responsabilità dell'amministrazione scolastica può concorrere con quella dei genitori?


La responsabilità del genitore ex [art. 2048, primo comma, c.c.](#) e quella del precettore ex [art. 2048, secondo comma, c.c.](#), per il fatto commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persone idonee a vigilarlo e controllarlo, **non sono tra loro alternative** giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (rispondendo dell'adeguatezza della vigilanza il precettore cui il minore è stato affidato) ma non anche da quella di colpa in educando rimanendo pertanto i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore mentre si trovava sotto la vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Civ. sez. III n. 12501/2000). Per superare la presunzione di colpa in educando il genitore deve provare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito nonché a correggere quei difetti (imprudenza, leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato; opera di educazione in cui è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa.

TRIB. L'AQUILA, 23 NOVEMBRE 2009

Danno da spinta

Caso	<p>1 un allievo riporta una lesione fisica in dipendenza dall'impatto derivante dal comportamento doloso di terzi, e precipuamente di un compagno di scuola, il quale volontariamente, a mezzo per l'appunto di una spinta, determini la caduta in avanti del danneggiato.</p>
Problema	<p>2 → sussumibilità in art. 2048 co 2 oppure 2048 co1 ?</p>
2048 co 2	<p>3 → Si ritiene che il docente non possa essere ritenuto responsabile allorquando sia stato presente in aula e abbia adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a scongiurare la situazione di pericolo, ma cionondimeno l'evento si sia verificato in modo repentino ed imprevedibile</p>
2048 co 1	<p>4 → Se dunque il fatto illecito del terzo, ove imprevedibile e non evitabile, è idoneo a costituire un fattore causale sufficiente a descrivere la dinamica eziologica del fatto, residua l'ascrivibilità alla <i>culpa in educando</i> dei genitori della condotta lesiva.</p>

Quando?



Infortunio durante la ricreazione

IL CASO DEGLI ALUNNI CHE GIOCANO A CALCETTO DURANTE L'INTERVALLO IN UN CORTILE : ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- **Non** può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante addetto alla sorveglianza dei ragazzi durante l'ora di ricreazione sia quella di **impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno** che i suoi alunni possano patire mentre giocano, e tanto più se giocano con un pallone, essendo, invece, sua obbligazione quella di controllare il **rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento del gioco** (ad esempio che non scoppino risse), di **valutare che il campo non sia effettivamente impraticabile** o che le **scarpe** di un alunno non siano assolutamente inadeguate
- L'insegnante ha l'obbligo di impedire la pratica di un tipo di gioco (e dunque ha un obbligo di prevenzione del rischio) solo quando il grado di prevedibilità di un evento supera la soglia di ciò che è prevedibile solo come accidentale.


Infortunio durante la ricreazione

IL CASO DEL LANCIO DEL CANCELLINO DURANTE LA RICREAZIONE E IN ASSENZA DEL DOCENTE: CASO IN CUI È STATA AFFERMATA LA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- L'art. 2048 c.c. prevede che "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."
- La norma, con previsione pacificamente applicabile al personale dell'amministrazione scolastica, pone a carico di maestri e precettori, **tra cui rientra senz'altro l'amministrazione scolastica**
- Nel caso in esame, è senz'altro ravvisabile un "fatto illecito" nella condotta del S., che ha riconosciuto di avere intenzionalmente colpito il M., provocandogli lesioni, pur se il suo intento dichiarato era solo quello di lasciare l'impronta di gesso sugli abiti del compagno; va comunque osservato che, anche se si fosse trattato di una condotta meramente colposa, non verrebbe meno la **presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 c.c.**
- Ritiene il giudicante che nel caso in esame la prova liberatoria non sia stata né offerta né raggiunta.



Quando?



Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

1. Problema dell'arco spazio-temporale entro cui si iscrive l'obbligo di sorveglianza gravante sul personale scolastico.
2. Ci interroga sul momento a partire dal quale l'obbligo di vigilanza trasmigra dai genitori (o dai rappresentanti legali) in capo al personale scolastico



Infortunio all'ingresso ed all'uscita di scuola

ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO FAVOREVOLE


non si può dilatare la responsabilità del personale scolastico fino al momento dell'ingresso a scuola, perché altrimenti si anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della *scuola* non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.

*“gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorchè l'allievo si trovi **all'interno della struttura**, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ.”* Cass. Civ., sez. III, 6 novembre 2012, n. 19160.

ORIENTAMENTO MINORITARIO - L'obbligo in parola si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, mentre il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.

TRIB. MILANO, SEZ. X, 18 GIUGNO 2012

Quando?



L'infornunio sportivo

- Per infornunio sportivo si intende il nocumento subito dal danneggiato in dipendenza dello svolgimento di attivit  ginnica, a prescindere dalla circostanza che il medesimo sia stato causato dal fatto illecito di terzi.
- Eventi infornunistici si registrano frequentemente durante lo svolgimento delle lezioni pratiche di educazione fisica, stante il dinamismo che connota tale disciplina e, con esso, il moltiplicarsi delle occasioni di contatto fisico con terzi o di autolesione per non corretta esecuzione dell'esercizio intrapreso.



L'infortunio sportivo

L'orientamento dominante ritiene che la presenza concorrente delle seguenti circostanze sia idonea a far ritenere adempiuto l'obbligo di vigilanza gravante sul docente, con conseguente ascrizione dell'infortunio al caso fortuito.

1

presenza del precettore nel contesto spaziale in cui si è verificato l'evento pregiudizievole;

2

previa dimostrazione delle manovre idonee ai fini della corretta esecuzione dell'esercizio

3

puntuale vigilanza sullo svolgimento a regola d'arte dell'attività sportiva

L'infortunio sportivo

In particolare l'obbligo di prevenzione →

E invero, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario **anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale** (Cass. 2657/2003).



1. IL CASO DELLO STUDENTE CHE SI INFORTUNA DURANTE LA CORSA DI RISCALDAMENTO PERCHÉ COLPITO DA UNA PIGNA LANCIATA DA UN COMPAGNO : AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNATE

- IL FATTO: La classe aveva iniziato a fare lezione con il consueto riscaldamento effettuato di corsa lenta in gruppo sul campo esterno della succursale. All'improvviso un alunno colpiva con uncalcio una pigna che si trovava sul campo in questione, la cui traiettoria finiva contro il viso dell'alunna C. e precisamente sulla bocca.
- IL GIUDIZIO: Alla luce di tali risultanze, ritiene il giudicante che la responsabilità dell'evento sia da ascrivere alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull'insegnante preposto, che durante l'espletamento dell'attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto

•
TRIB. ROMA, SEZ. II, 30 SETTEMBRE 2008, N. 18941

L'infortunio sportivo

IL CASO DELLO STUDENTE CHE DISATTENDE LE PRESCRIZIONI FORNITE DALL'INSEGNANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO GINNICO. SI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

IL CASO

- La professoressa radunava gli alunni nella palestra della scuola e li faceva riscaldare lasciandoli correre intorno al perimetro della palestra. Durante la fase di riscaldamento il piccolo D.B. usciva dall'allineamento che gli allievi osservavano, tentando di superare nella corsa il compagno Da.A.; nel momento in cui veniva ripreso dall'insegnante per tale improvvida condotta, cadeva in terra insieme a quest'ultimo, probabilmente a causa di uno scontro di gambe. Dopo l'incidente la professoressa accompagnava l'alunno al bagno in quanto aveva del sangue sulla bocca e constatava che lo stesso aveva un taglio sul labbro e un dente scheggiato. Quindi si recava in segreteria perché fosse avvisata la madre del minore

IL GIUDIZIO

- Alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi la responsabilità dell'istituto scolastico in ordine all'infortunio subito dall'alunno D.B., avendo l'insegnante di educazione fisica correttamente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e custodia della classe di appartenenza del minore, durante l'ora di lezione dalla stessa svolta nell'osservanza di regole comportamentali assolutamente pertinenti.
- Al contrario, l'incidente per cui è causa è direttamente riconducibile alla condotta inottemperante del minore, avendo egli disatteso le direttive impartitegli dalla professoressa circa le modalità di espletamento dell'attività ginnica; con la conseguenza che nulla avrebbe potuto fare l'insegnante per impedire il fatto (art. 2048, terzo comma, cod. civ.).

TRIB. ROMA, SEZ. XIII, 6 AGOSTO 2009, N. 17210

L'infornunio sportivo

Il caso dell'esercizio ginnico atipico

- Ipotesi di infortuni occorso al minore durante lo svolgimento di esercizi ginnici ricompresi non nei programmi ministeriali.
- esercizi cd. atipici, in quanto esulanti dalla programmazione didattica.



L'infortunio sportivo

Un primo quesito investe la stessa ammissibilità di tali esercizi

- Al riguardo, come è noto, essa è massimamente garantita già a livello costituzionale, *ex art. 33 Cost.*, che al primo comma recita *“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”*.
- art. 21 della legge n. 59/97 che inserisce il progetto autonomistico in una più ampia esigenza di decentramento amministrativo e di valorizzazione delle peculiarità dei contesti territoriali.
- Ne consegue che all’interrogativo concernente l’ammissibilità di esercizi ginnici atipici può agevolmente fornirsi risposta affermativa



L'infortunio sportivo


L'INFORTUNIO OCCORSO DURANTE L'ESPLETAMENTO DI UN ESERCIZIO GINNICO CD. ATIPICO- AFFERMATA LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

IL CASO → Si trattava di lanciarsi ventre a terra, dopo una breve corsa, su un tappeto ripieno di materiale attutente gli urti, del tipo normalmente utilizzato per raccogliere i saltatori dopo il superamento delle asticelle in atletica. Sfortunatamente tizio saltò sul tappetone con troppa foga. Ricadde in parte oltre lo stesso colpì il suolo

IL GIUDIZIO → Al caso si applica il principio giurisprudenziale ormai pacifico per cui la responsabilità della scuola va valutata secondo un **parametro contrattuale** per cui compete all'attore semplicemente allegare un inadempimento della scuola all'obbligazione (di legge e da contratto) di salvaguardare la salute degli alunni, e provare che dai fatti ipotizzati sia derivato un danno.

- in caso di attività con caratteri sperimentali e contro la scuola si adduca il carattere insufficientemente sperimentato, od imprudentemente eseguito, dell'attività, ovvero la sua pericolosità, **la prova della non pericolosità dell'esercizio**, quale prova del pieno adempimento al dovere di custodia degli allievi, deve essere fornita dalla scuola stessa.
- Nel caso concreto **la prova di una sufficiente sperimentazione non pare** coincidere con la constatazione, solo pratica, per un tempo anche piuttosto lungo, del carattere innocuo dell'esercizio.
- Piuttosto la scuola avrebbe dovuto provare una sperimentazione dotata di un minimo di scientificità o, almeno di technicalità (es. col commissionamento di uno studio sulle forze in gioco o, più semplicemente, la sperimentazione in condizioni limite da parte di insegnanti o altri volontari più adulti di bambini delle elementari). TRIB. GENOVA, SEZ. II, 23 SETTEMBRE 2011

Quando?



L'infornonio durante il viaggio di istruzione

- Il viaggio d'istruzione costituisce un momento fondamentale nello sviluppo della personalità degli alunni, in quanto consente una felice alternanza di momenti di svago e di apprendimento, di confronto con gli altri compagni, anche di altre classi, e con il personale docente al di fuori del contesto istituzionale strettamente inteso.
- A seguito della codificazione dell'autonomia didattica-organizzativa delle amministrazioni scolastiche, valorizzata dall'art. 21 della legge 59/97 e attuata dal d.p.R. 275/99, spetta al singolo istituto ogni decisione in materia. In particolare, le competenze in materia sono suddivise tra il consiglio di istituto e il collegio dei docenti. Al primo spetta invero la definizione di criteri di massima *“nell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, mentre spetta al secondo individuare i criteri in sede di programmazione dell'azione educativa”* (art. 7, D.lgs. n. 297/1994).

L'infornio durante il viaggio di istruzione

Quali contenuti assume l'obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori di una gita scolastica?

La prestazione di vigilanza dell'istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, **assume connotati particolari**: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di **limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza**, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed **un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile**, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo; deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o autolesivi: sicché, tranne il caso di un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla; **per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo**, consistente, quanto alla gita scolastica, nella **scelta di vettori** e di **strutture alberghiere** che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni; anche in questo caso con una valutazione da farsi caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie, allora, incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza.

CASS. CIV., SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2012, N. 1769

COME STENDERE LA RELAZIONE INFORMATIVA



COSA INVIARE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO

1. Dichiarazioni rilasciate dall'insegnante o dagli insegnanti di turno;
2. Dichiarazioni rilasciate da eventuali testi presenti all'atto dell'infortunio, o da compagni di classe, da citare in giudizio quali testimoni;
3. Dichiarazioni rilasciate dal personale di servizio di turno al momento dell'infortunio;
4. Copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni occorsi agli alunni durante l'orario scolastico, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
5. Copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, con allegate le eventuali condizioni aggiuntive;
6. Copia della denuncia di sinistro indirizzata alla Soc. Assicuratrice.

Casi e giurisprudenza



Gestione della sicurezza e RESPONSABILITÀ PENALE del ds.

1. NORME DI RIFERIMENTO – Decreto legislativo, 09/04/2008 n 81
2. I SOGGETTI COINVOLTI E RISPETTIVI COMPITI E RESPONSABILITA'
3. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA
4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (dvr)
5. CASI E GIURISPRUDENZA

STRUTTURA (306 articoli, 50 allegati tecnici)

- **Titolo I:** affronta il tema della sicurezza sul lavoro in un'ottica generale
- **Titoli da II a XI:** disposizioni di carattere specialistico che individuano misure di prevenzione relative a rischi specifici
- **Apparato sanzionatorio** – effettività delle disposizioni → responsabilità penale



PRINCIPI

- Prevenzione dei rischi
- Programmazione delle misure di prevenzione
- Ripartizione intersoggettiva degli obblighi e delle responsabilità
- Cultura della sicurezza



DATORE DI LAVORO soggetto **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha **la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

DIRIGENTE persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori**

LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

SOGGETTI COINVOLTI NEL CONTESTO SCOLASTICO




SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Chi sono?
Quali obblighi hanno?

SOGGETTI TUTELATI

Chi sono?
Quali obblighi hanno?





DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI LAVORO

Articolo 2087 c.c.

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



- Obblighi non delegabili
- Obblighi delegabili



Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro **non delegabili**

1. Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.





La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni **Datore di Lavoro** (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08).

Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare **tutti i pericoli connessi all'attività svolta** e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell'entità del potenziale danno.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

- occorre indicare chiaramente la denominazione dell'Istituto ed elencare tutti i plessi facenti parte della scuola.
- Occorre poi elencare il numero di dipendenti suddiviso per sede e mansione (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, etc.), il totale degli allievi, l'eventuale personale non dipendente saltuariamente presente (addetti alle pulizie o ai servizi di assistenza).
- Particolare attenzione è necessaria nella descrizione degli orari di lavoro, senza dimenticare di segnalare eventuali corsi serali o la cessione dei locali a enti o società esterne (per esempio quelle sportive), con relative fasce orarie dedicate.
- Il DVR deve contenere anche la lista dei nominativi contenuti nell'organigramma della sicurezza della scuola, nonché la lista degli addetti alla squadra di emergenza e primo soccorso, suddivisa per plesso ed eventualmente per turni e piani.

La valutazione del rischio va effettuata **coinvolgendo tutte le figure scolastiche interessate**, partendo dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza fino ad arrivare agli alunni





FASE 1

VERIFICA DOCUMENTALE: acquisizione della documentazione relativa all'istituto: planimetria edificio, registri obbligatori, documenti a carico dell'ente proprietario (es. certificato di agibilità, certificato di prevenzione di incendi, verifica di conformità degli impianti elettrici)

FASE 2

VERIFICA DEGLI AMBIENTI: individuazione dei rischi riguardanti l'edificio, le scale, i corridoi, ascensori, mense verificando la conformità dell'edificio e degli spazi interni ai requisiti vigenti con particolare riferimento all'edilizia scolastica

FASE 3

VERIFICA DELLE ATTREZZATURE: lavagne, macchinari e dotazioni di laboratorio, dotazioni delle palestre) La valutazione va fatta verificando la rispondenza di impianti ed apparecchiature con i requisiti di sicurezza indicati al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008. Il rischio principale è che esse vengano utilizzate dagli alunni in maniera errata o difforme dalle indicazioni dei costruttori o dalle indicazioni dei docenti e dei tecnici di laboratorio.

FASE 4

VERIFICA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E COMPORTAMENTALI: rischi derivanti dall'attività svolta a scuola. Rientrano tra questi lo stress lavoro correlato, i pericoli per le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere (es. pari opportunità o rischi da molestie), le differenze di età (es. allievi giovanissimi con ridotta percezione del pericolo), le differenze di provenienza da altri Paesi (es. difficoltà linguistiche, diversità religiose o culturali).



DEFINIZIONE: costituisce uno strumento operativo di pianificazione degli interventi di pianificazione e prevenzione



CONTENUTO: il ds ha l'obbligo di redigere il documento con il seguente contenuto

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute riscontrati nella scuola
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Documento di valutazione dei rischi

:



- Deve avere **data certa**
- Deve essere **sottoscritto dal ds**
- Deve essere **conservato nella scuola**
- Deve essere aggiornato periodicamente , in particolare quando si siano verificati eventi o variazioni che comportano una nuova valutazione dei rischi (entro 30 gg dalle rispettive causali)



In caso di mancata o incompleta elaborazione.

- esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l'ASL, l'INPS, l'INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
- Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell'attività imprenditoriale.



Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro **non delegabili**

1. Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) NELLE SCUOLE

DEFINIZIONE: il servizio di prevenzione e protezione dai rischi svolge un ruolo di **supporto nei confronti del datore di lavoro**, realizzando in suo favore una funzione tecnico-strumentale di supporto ed ausilio

- il datore di lavoro organizza spp all'interno della azienda o della unità produttiva, in assenza di adeguate capacità ed attitudini interne il datore di lavoro può avvalersi di incarica persone o servizi esterni
- Il datore di lavoro deve prioritariamente preferire il modello di spp interno
- Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
- Il datore di lavoro individua, di preferenza tra i lavoratori della scuola, la persona dotata di attitudini e capacità adeguate. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) NELLE SCUOLE

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.


In assenza di personale gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) **all'individuazione dei fattori di rischio**, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,






DIRIGENTE SCOLASTICO E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. nomina delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza
2. formazione preposti, dirigenti
3. individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione
4. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
5. organizzazione dell'emergenza
6. sorveglianza sanitaria e nomina del Medico Competente
7. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi







DIRIGENTE

Definizione generale: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;


Nella scuola assumono tale qualifica ai fini della normativa sulla sicurezza

- **Il dsга** nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
- **Il Vicario del ds** che svolga l'incarico in forma permanente nei confronti del personale della scuola
- **Il Responsabile del plesso o della succursale** nei confronti del personale della succursale
- **Il responsabile di laboratorio** dotato di poteri gerarchici e funzionali nei confronti del personale di laboratorio

I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA – I DIRIGENTI

Il direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende il lavoro del personale amministrativo e sorveglia che il lavoro d'ufficio sia svolto conformemente al piano delle attività e alle procedure di sicurezza indicate dal Rspg sul Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) della scuola.

Il Vice preside e Responsabile di Plesso sovrintende il lavoro del personale docente in servizio nel plesso scolastico di sua competenza. Verifica che l'attività didattica si svolga conformemente al regolamento della scuola e al piano delle attività didattiche approvato dal Collegio Docenti. Inoltre, vigila sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche, affinché siano svolte conformemente a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) della scuola.



I Responsabili di laboratorio


La legge distingue tra tre diverse figure professionali:

- i tecnici di laboratorio;
- gli insegnanti tecnico pratici che svolgono attività didattica in luoghi con rischi specifici assimilabili a quelli dell'attività lavorativa insegnata (ad esempio negli istituti alberghieri gli insegnanti di Cucina, ricevimento e sala);
- i docenti di materie teoriche che svolgono attività didattica in laboratorio.

I compiti principali sono:

- formare gli allievi sull'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione promuovendo la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza;
- informare gli studenti sugli obblighi normativi del lavoro svolto ed eventualmente esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e rischi riscontrati nei laboratori.







PREPOSTO


DEFINIZIONE GENERALE


persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Nella scuola assumono tale qualifica ai fini della normativa sulla sicurezza


- **Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario:** nei confronti di detto personale
- **Capo dell'ufficio tecnico:** nei confronti del personale dell'ufficio
- **Coordinatore della biblioteca:** nei confronti del personale addetto alla biblioteca

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione






- La principale peculiarità degli istituti scolastici è che il ds non ha la disponibilità dell'edificio . Gli istituti scolastici sono, in buona parte, di proprietà degli enti locali
- Gli enti proprietari sono tenuti a porre in essere gli interventi di manutenzione e strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici
- **Art 18 co 3 TU .** *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*



OBBLIGHI



Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

DIRITTI



Art. 44. T.u. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 tu)

- Negli istituti scolastici sino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
- Negli istituti scolastici con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

GLI ALLIEVI EQUIPARATI AI LAVORATORI

Art. 42 CO 1 lett. A) t.u.

Al lavoratore così definito è equiparato: l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione



SICUREZZA E SALUBRITÀ DELLE SCUOLE : LA SICUREZZA NELLA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

- Disposizioni concernenti la formazione delle classi dlgs 81/2009
- Decreto legislativo, 09/04/2008 n 81
- Normativa antincendio Dpr 18.12.1975

- 25 allievi per classe più l'insegnante
- 1,80 mq per alunno nella scuola infanzia scuola primaria e secondaria di primo grado
- 1,96 mq per alunno per la scuola secondaria di secondo grado
- In locali con più di 25 persone ci deve essere almeno una porta con larghezza 1,2 m apribile verso l'esodo
- In caso di superamento del limite prescritto dalla normativa, spetta al ds verificare ed attestare che sia comunque garantita la sicurezza
- Art 1 co 84 legge 107/2015 « Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità' .»

Casi e giurisprudenza

La responsabilità amministrativo-contabile:



Corte dei Conti

Responsabilità amministrativo-contabile

DEFINIZIONE



«Forma di responsabilità che riguarda il pubblico dipendente il quale venga meno ai propri obblighi di servizio, cagionando un danno economicamente rilevante all'ente di appartenenza (danno erariale)»

Responsabilità amministrativo-contabile

Riferimenti normativi

- ▶ **Art. 28 Cost:**
- ▶ Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d.p.R. n. 3/57)
- ▶ Leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.”
- ▶ Legge 20 dicembre 1996, n. 639 “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”.
- ▶ **Art. 31-32 del Decreto interministeriale 44 del 2001**

Responsabilità amministrativo-contabile

Art. 28 Cost

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Responsabilità amministrativo-contabile

Natura giuridica della responsabilità amministrativo-contabile

- ▶ **la tesi della natura *para-penalistica*** – relative critiche (la responsabilità amministrativa, oltre ad una finalità sanzionatoria condivisa con responsabilità penale, ha anche una funzione risarcitoria estranea alla responsabilità penale)
- ▶ **la tesi della natura *civilistica sub specie contrattuale*** – relative critiche (l'addebito della responsabilità presupporrebbe l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'amministrazione ed il dipendente, si giunge paradossalmente ad escludere la responsabilità amministrativa del funzionario di fatto)
- ▶ **tesi della natura *civilistica sub specie extracontrattuale*** – relative critiche (la responsabilità aquiliana non presenta gli elementi specializzanti)
- ▶ **tesi (da preferire): si tratta di una responsabilità sui generis, connotata da elementi specializzanti:** danno erariale, rapporto servizio o impiego.



Elementi strutturali della responsabilità amministrativa

- ▶ sussistenza di un vincolo funzionale tra il danneggiante e l'ente pubblico - rapporto di impiego o di servizio con l'amministrazione;
- ▶ condotta consistente nell'inosservanza di obblighi di servizio;
- ▶ elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;
- ▶ danno erariale;
- ▶ nesso eziologico tra violazione degli obblighi di servizio e pregiudizio patrimoniale

DEFINIZIONE DANNO ERARIALE




«Danno economicamente valutabile nei confronti della pubblica amministrazione. La menomazione del patrimonio erariale può conseguire direttamente dall'omesso, o irregolare adempimento degli obblighi di servizio (per danneggiamento, perdita e/o deterioramento di un bene pubblico) o anche, indirettamente, dalla condotta produttiva di un danno diretto contro terzi»

- ▶ **danno diretto:** danno cagionato direttamente al patrimonio dell'ente pubblico
- ▶ **danno indiretto:** pregiudizio inferto al privato, diretto danneggiato dalla condotta del dipendente, cui segue il risarcimento ad opera dell'amministrazione che sopporta il relativo onere

Responsabilità amministrativo-contabile – CASISTICA

- **RESPONSABILITA' DELL'INSEGNANTE** C. CONTI LOMBARDIA, SEZ. GIURISD., 21 MARZO 2008, N. 209
- **RESPONSABILITA' DEL DSGA** CORTE CONTI TOSCANA 19 MAGGIO 2010 N. 393
- **RESPONSABILITA' DEL D.S. C. CONTI BASILICATA**, SEZ. GIURISDIZ., 17 FEBBRAIO 2010, N. 50





Contact & Information:

Avv. Valeria Romano
valeriaromano14@gmail.com